



COPIA

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 23/07/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici, addì ventitre, del mese di luglio, alle ore 21:15 in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BIDONE CARLO	Consigliere	X	
8. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere		X
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 30 del 23.7.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che:

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra indicate e, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

RILEVATO che il Comune con Regolamento adottato ai sensi del richiamato art. 52 D.Lgs 446/97 può prevedere esenzioni o riduzioni nel caso di:

- Abitazioni con unico occupante;
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- Locali, diversi dalle abitazioni e da aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- Fabbricati rurali ad uso abitativo.

RILEVATO, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'art. 1 commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i.. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RICHIAMATI i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., i quali contengono la disciplina della TASI;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente sopra richiamato;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal competente Ufficio Tributi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi a tal fine formulati dall'Amministrazione Comunale, composto di n. 34 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RELAZIONA il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale illustra i contenuti e le finalità del Regolamento, evidenziando le finalità della TASI destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili e i margini di autonomia a tal fine concessi ai Comuni e le scelte in merito fatte dall'Amministrazione con l'obiettivo di coniugare le finalità di garantire gli equilibri di bilancio con quelle di equità fiscale, ripartendo in modo omogeneo la pressione fiscale a carico dei cittadini. Interviene anche il Consigliere BIDONE Carlo che illustra i criteri che l'Amministrazione ha adottato nel determinare le aliquote relative alla TASI e all'IMU.

Interviene il Consigliere ORLANDO Enrico il quale rileva che, per quanto afferisce i Regolamenti disciplinanti la TASI e l'IMU stante il loro carattere squisitamente tecnico, non ritiene di formulare rilievi in merito, mentre avanza delle riserve per quanto afferisce la determinazione delle aliquote relative alla TASI e all'IMU. In particolare, pur condividendo la scelta di agevolare le attività produttive nella determinazione delle suddette aliquote, rileva un'incongruenza per quanto afferisce gli effetti che tale determinazione ha per la generalità dei contribuenti in quanto, in base ad una semplice simulazione di pagamento, ha appurato che i contribuenti proprietari di immobili aventi una rendita catastale più elevata ricavano un beneficio economico complessivo nel pagamento delle TASI e dell'IMU, rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2013 a titolo di IMU, al contrario di quelli meno abbienti proprietari di immobili con rendita catastale più bassa che sono penalizzati dovendo sopportare un aggravio economico, ancorché modesto e, a tal fine, sarebbe stato opportuno prevedere maggiori detrazioni e/o esenzioni, anche eventualmente in misura fissa a favore di questi ultimi. Interviene il Consigliere BIDONE Carlo il quale evidenzia che le aliquote TASI sono particolarmente modeste e sensibilmente inferiori rispetto a quelle applicate nella generalità dei Comuni e l'aggravio economico evidenziato dal Consigliere è veramente poco significativo. Interviene nuovamente il Consigliere ORLANDO Enrico il quale sottolinea che sarebbe stato più equo prevedere un'aliquota TASI nella misura del 1 per mille con una previsione di una detrazione fissa a favore dei contribuenti in condizioni economiche meno favorevoli e non esentare i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU relativamente all'abitazione principale, i cui immobili rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, dal pagamento della tassa, in quanto questa soluzione avrebbe evitato un aggravio economico a carico delle famiglie più disagiate. Infine il Consigliere, a conclusione del Suo intervento puntualizza che, pur condividendo la proposta di elevare l'aliquota base dell'IMU dallo 0,76% allo 0,86%, sarebbe stato, per ragioni di equità fiscale, opportuno prevedere l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e diversificare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per scaglioni di reddito. Per tali ragioni il Consigliere preannuncia il proprio voto contrario relativamente alle proposte di delibera afferenti la determinazione delle Aliquote TASI e IMU.

Replicano il Responsabile del Servizio Tributi, la quale sottolinea che il numero di contribuenti soggetti al pagamento dell'IMU sull'abitazione principale è pari a tre e tale ragione giustifica le scelte fatte nell'individuazione delle suddette aliquote e il Sindaco evidenzia che le summenzionate aliquote sono state determinate dopo attenta valutazione con l'obiettivo di individuare una soluzione equilibrata e non penalizzate per le fasce sociali più deboli, le quali dovranno, comunque, essere prioritariamente aiutate con iniziative di carattere sociale ad hoc e non semplicemente con interventi in materia tributaria, che hanno comunque un impatto a tali fini molto limitato. Proseguendo nel Suo intervento il Sindaco ricorda che relativamente alla TARI i relativi costi sono diminuiti anche se in maniera modesta, fermo restando l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio rifiuti cui la stessa è destinata. Concludendo il Suo intervento il Sindaco ribadisce che in armonia con questa politica di equità fiscale che ha caratterizzato le scelte dell'Amministrazione

si è ritenuto di diminuire l'Aliquota della TASI rispetto a quella base prevista dalla Legge e, viceversa, di aumentare quella relativa all'IMU sulle "seconde case" e che le singole situazioni richiedenti interventi di carattere socio-economico saranno vagliate di volta in volta sia in modo autonomo, sia con la collaborazione del Consorzio Servizi alla Persona. Infine il Sindaco chiarisce che, per quanto afferisce l'IMU si è ritenuto di non applicare l'agevolazione relativa all'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale per ragioni di opportunità ed equità fiscale, anche al fine di evitare fenomeni elusivi nel pagamento dell'Imposta.

Interviene nuovamente il Consigliere ORLANDO Enrico, il quale chiarisce che non era certamente Sua intenzione censurare la politica sociale dell'Amministrazione, ma evidenziare semplicemente che quest'ultima ha adottato in materia una fiscale delle scelte poco sensibili alle esigenze della collettività. Concludendo il Suo intervento il Consigliere ricorda che non ha alcun rilievo da formulare relativamente alla TARI, ma evidenzia nuovamente che in tale materia occorre adottare una politica finalizzata alla riduzione dei costi del servizio con seguenti benefici anche sulla ammontare della tassa a carico dei cittadini.

Dopo costruttiva discussione nella quale, in particolare, i Consiglieri PAPPADA Felice e CARAMAGNA Lorenzo chiariscono le ragioni di equità fiscale, unitamente al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, che hanno caratterizzato tali scelte da parte dell'Amministrazione, con l'obiettivo, altresì, di non penalizzare i proprietari di abitazione principale già soggetti al pagamento dell'IMU.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - Componente TASP*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 679 e 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 34 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Servizio Finanziario e Tributi
 - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **23 luglio 2014**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, **29 LUG 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **29 luglio 2014** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **29 luglio 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **29 luglio 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

